LA CUSTODIA

delle cartucce

A fine di fare luce sulla delicata questione, in questa rubrica cercheremo di analizzare il concetto che riguarda la diligente custodia delle cartucce, in particolar modo quelle da caccia, analizzando in modo contestuale il contenuto della L.110/1975 e del R.d. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.).

Invero, l'art. 20 della suddetta I.110/1975 prevede il reato per l'omessa custodia delle armi ed esplosivi e non già delle munizioni alle quali sono assimilabili le cartucce da caccia. La *ratio*

della normativa mira a prevenire che persone impedite nel maneggio, incapaci e tossicodipendenti entrino in possesso delle suddette mettendo a rischio la sicurezza pubblica. A tal riguardo, la Cassazione penale si è più volte espressa sostenendo che il precetto di cui all'art. 20 l. n.110 del 1975 non si applica alle munizioni in quanto le stesse non sono qualificabili come esplosivi (ex multis, Cass.pen. 27/01/2005 n. 5112 - 21/03/2013 n. 15940). Infatti, la disposizione in parola non le menziona tra le cose da assoggettare a diligente custodia e quindi, a rigore dell'art.1 c.p., ne consegue che Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite'.

Tuttavia, anche se dottrina e giurisprudenza paiono sul predetto punto perfettamente allineate, emergerebbe una certa disarmonia normativa in quanto l'art.20 non menziona le munizioni tra le cose da assoggettare a diligente custodia; mentre le stesse vengono espressamente citate nel successivo art.20-bis prevedendo l'arresto fino a 1 anno o l'ammenda fino a lire due milioni.

E' evidente come tale disarmonia sia ascrivibile all'imperfetta tecnica legislativa e allo stratificarsi di disposizioni successive e scoordinate tra loro.


Del resto, siccome nelle intenzioni del legislatore vi è l'esigenza di prevenire l'incolumità delle persone, la diligente custodia delle

> munizioni è strettamente funzionale al medesimo disegno volto a prevenire l'uso irresponsabile delle armi le quali, se private del relativo munizionamento, rimarrebbero strumenti privi di oggettiva pericolosità. (cfr.Dj arch. dottr. Giuffrè Milano).

Avendo fin qui accertato l'orientamento della giurisprudenza in ordine alla suddetta fattispecie, analizziamo adesso le possibili conseguenze alle quali si può andare incontro da parte dell'autorità amministrativa.

Fatto e diritto. In data 04/02/2009, il sig. *omissis*, titolare di licenza per uso caccia e per uso sportivo, a seguito di un controllo effettuato da una pattuglia del Commissariato di Caltagirone, veniva trovato in possesso, all'interno del bagagliaio della propria autovettura, di un giubbotto da caccia contenente n. 6 cartucce calibro 12 per uso venatorio.

A seguito di tale circostanza, il Commissariato di P.S. di Caltagirone proponeva



alla Questura di Catania la revoca del porto fucile per violazione dell'art. 20 della legge n. 110/75. La Questura di Catania avviava il relativo procedimento, all'esito del quale, il Commissariato di P.S. di Caltagirone, in data 21/03/2009, notificava al ricorrente il decreto del Prefetto di Catania avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi e munizioni con conseguente ritiro cautelativo di quanto posseduto, nonché il provvedimento emesso dal Questore di Catania inerente la revoca del porto fucile e del libretto.

Contestualmente alla notifica dei suddetti decreti, il Commissariato provvedeva a ritirare tutte le armi e le munizioni, per uso caccia e per uso sportivo, in possesso del ricorrente. Con ricorso notificato il 18.5.2009 e depositato il 13.6.2009, il ricorrente impugnava presso il T.A.R. siffatti provvedimenti, affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 110/75; 2)difetto assoluto dei presupposti; 3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti di legge; 4) difetto di motivazione.

Per questioni redazionali, ci soffermeremo alla censura di cui al punto 1), trascurando quelle residuali, in ragione della quale il ricorrente ritiene che il rinvenimento delle sei cartucce nel baule della propria autovettura, peraltro chiuso a chiave, non costituirebbe sufficiente motivo per considerare come negligente la loro custodia. La fondatezza della tesi non esclude, però, che i provvedimenti impugnati siano sostenuti da ulteriore residua motivazione, nella misura in cui si contesta al ricorrente "di non avere assicurato la custodia delle munizioni con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".

Vero è, infatti, che l'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20, comma 1, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni (Sez. 1, n. 5112 del 27/01/2005, dep. 10/02/2005, Mei, Rv. 230960); si ribadisce, tuttavia, che la mancata adeguata custodia delle munizioni può determinare l'Autorità di P.S. a ritenere che sia venuta meno la necessaria fiducia a un uso proprio delle armi da parte dei cittadini in tal senso autorizzati.

Sotto il profilo formale, infatti, il comma 1 dell'art. 39 TULPS stabilisce, con una disposizione più ampia rispetto a quella che prevede il reato di omessa custodia, che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

Come di recente ribadito in questa stessa rubrica, il porto e la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrispondono a un diritto assoluto ma ad una autorizzazione di polizia che deve essere assistita da garanzie di particolare ampiezza stando la totale assenza di ogni ragionevole sospetto e di ogni pericolo di abuso.

Ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza si ricollega all'esercizio di compiti di prevenzione e di ordine pubblico, ben potendo essere esercitato in presenza di una condotta che non garantisce una diligente custodia e che evidenzia possibili forme di abuso.

In definitiva, nel caso di specie, il Collegio giudicante ha ritenuto che la detenzione delle cartucce nel baule dell'autovettura, sia pure chiuso a chiave, costituisse argomento utile per il venir meno di quella fiducia che il cittadino deve mantenere integra in ordine alle licenze di polizia, così rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni costituite (T.A.R. Catania sez. IV n. 62 del 16/01/2014). Alla stregua dell'analisi fin qui condotta, appare innegabile che anche la "custodia delle munizioni" debba essere intesa come un dovere giuridico atto a prevenire eventuali illeciti e gravante su coloro che detengono la relativa licenza.

Pertanto, onde evitare inutili procedimenti amministrativi-giudiziari, sarebbe sempre opportuno custodire le munizioni con assoluta diligenza avendo cura di riporle nel luogo più doneo atto a garantirne l'integrità e la non accessibilità a terzi, in tal guisa prevenendo ogni forma di possibile contestazione.